



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità

RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

2° Ciclo di pianificazione

2016-2021

ALLEGATO N. 1 SEZ. N. 2

**REFERENTI E PROCEDURE PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
E LE INFORMAZIONI (DIR. 2000/60/CE, ALL VII, PARTE A, PUNTO 11)**

DIRETTIVA 2000/60/CE

D.LGS 152/2006



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE**

Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale n.1 del 15/03/2016

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

**Il Presidente delegato del
Comitato Istituzionale**

Paolo Giovanni Maninchedda

Marzo 2016

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DI BASE	4
3.	REFERENTI	5
4.	PROCEDURA	6
1.		

INTRODUZIONE

La parte A, allegato VII, della Dir. 2000/60/CE stabilisce gli elementi che i piani di gestione dei bacini idrografici devono comprendere. In particolare il punto 11 indica che nel Piano di Gestione devono essere indicati *“Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V).*

2. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DI BASE

Si richiama nel dettaglio i contenuti degli articoli citati nell'introduzione.

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14 - Informazione e consultazione pubblica

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;

c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.

Dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i),

Art. 11 paragrafo 3.

Con l'espressione «misure di base» si intendono i requisiti minimi del programma, in particolare:

.....

g) per gli scarichi da origini puntuali che possono provocare inquinamento, l'obbligo di una disciplina preventiva, come il divieto di introdurre inquinanti nell'acqua, o un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, che stabiliscono controlli delle emissioni per gli inquinanti in questione, compresi i controlli a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 16. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

.....

i) per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati. Le misure di controllo possono consistere in un obbligo di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti, qualora un tale obbligo non sia altrimenti previsto dalla normativa comunitaria. Le misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre;

Effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V)

Articolo 8 - Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi di monitoraggio dello stato delle acque al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico:

- nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano

i) il volume e il livello o la proporzione del flusso idrico nella misura adeguata ai fini dello stato ecologico e chimico e del potenziale ecologico

ii) lo stato ecologico e chimico e il potenziale ecologico

- nel caso delle acque sotterranee, riguardano il monitoraggio dello stato chimico e quantitativo,

- nel caso delle aree protette, i suddetti programmi sono integrati dalle specifiche contenute nella normativa comunitaria in base alla quale le singole aree protette sono state create.

2. I programmi devono essere operativi entro sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato V.

3. Le specifiche tecniche e i metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. REFERENTI

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Direttore Generale: Roberto Silvano

Via Mameli, 88 (1° piano) - 09123 Cagliari

fax 070 6067071

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it ;

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Direttore: Maria Gabriella Mulas

Via Mameli, 88 (1° piano) - 09123 Cagliari

fax 070 6066391

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

Ufficio relazioni con il pubblico della Presidenza (URP)

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari

tel. 070 6067020

fax 070 6062053/2497/2462

pres.urp@regione.sardegna.it;

4. PROCEDURA

Accesso diretto ai documenti presenti nel sito internet dedicato al Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna:

<http://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogestionedistrettoidrografico/>

Richiesta informazioni e accesso ai dati mediante richiesta scritta consegnata a mano o spedita via posta, e-mail o fax.

Consultazione della documentazione elettronica o cartacea presso:

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità

Via Mameli, 88 (1° piano) - 09123 Cagliari.

Fax 070 6066391, e-mail: amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

Accesso al web-gis del centro di Documentazione dei Bacini Idrografici (CEDOC)

<http://cedoc.infogis.it/GIS/>